



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

BANCA

Ud.11/03/2026 CC

Mauro Di Marzio	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Silvia Vitro'	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere
Filippo d'Aquino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29402/2021 R.G. proposto da:

████████████████████ in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Calcioli

-ricorrente-

contro

████████████████████ in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio
Cardillo unitamente all'avvocato Salvatore Maccarone

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3179/2021
depositata il 30/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal
Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA



1. — Il Tribunale di Velletri ha respinto — previo espletamento di CTU — la domanda con cui [REDACTED] aveva chiesto la condanna di [REDACTED] alla restituzione dell'indebito pagamento della somma di euro 88.214,32 (di cui euro 55.988,55 per illegittima applicazione di interessi anatocistici, euro 31.900,14 per commissione di massimo scoperto, euro 325,14 per maggiori interessi creditori), ritenendo che l'attrice non avesse assolto al proprio onere probatorio, poiché: a) non aveva depositato il contratto di conto corrente; b) l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per ottenerne l'esibizione ad opera di controparte, era inammissibile potendo l'interessata di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa; c) la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie imputabili a parte attrice, essendosi basata su documenti prodotti oltre le scadenze temporali fissate nel codice di rito.

2. — La Corte d'appello di Roma, ha respinto il gravame proposto dal [REDACTED] osservando:

a) quanto alla produzione del contratto di conto corrente — di cui l'attrice aveva indicato nell'atto introduttivo del giudizio soltanto il numero (n°5199) sostenendo di averlo acceso "anteriormente al 1985" — che: (i) era onere della correntista, che agiva per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che conteneva siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando, come in questo caso, ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione; (ii) che l'attrice non aveva mai dedotto di non avere ricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione; (iii) che non era accoglibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto inconcludente,



poiché la Banca aveva dedotto in primo grado di non avere più la disponibilità del documento atteso il tempo trascorso, e — secondo la giurisprudenza di legittimità — *«nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava sulla parte finché l'istanza di esibizione non sia stata presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma ex art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa (Cfr Cass. civ. n° 11225/00, n° Sez. Lav. n° 24590/08, 27231/14)»*; (iv) ciò posto, nel caso in esame la Banca — nella memoria ex art. 183 comma VI n° 2 c.p.c., ancor prima che l'attrice formulasse l'istanza ex art. 210 c.p.c., introdotta parimenti nella memoria ex articolo 183 comma VI n° 2 cpc — aveva dedotto di non aver potuto fornire alla C.O.F. la copia del contratto di conto corrente richiestole ai sensi dell'art. 119 TUB, prima del giudizio, poiché non aveva più nei propri archivi un documento risalente ad oltre 27 anni prima e ciò a far data dall'anno 1996;

c) che, quindi, non poteva ritenersi accertata la lamentata omessa pattuizione degli applicati interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto nel periodo fra il 1985 ed il 12.4.1989, data, quest'ultima, in cui era stato stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n°5199 con tasso di interesse fissato al 14% e commissione di massimo scoperto trimestrale fissata nella misura dello 0,250% sull'importo massimo debitore risultante nel trimestre, con la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (come risultava dal doc. 3 di parte convenuta in primo grado, non contestato);

d) che, benché attraverso la CTU fosse risultato che per tutto il corso del rapporto era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, non era possibile, in concreto, accertare se fosse maturato un credito del correntista a tale titolo ai sensi dell'art. 2033 c.c.



ed in quale misura, poiché l'elaborato del consulente (che aveva effettuato una serie di conteggi alternativi, ricostruendo il conto corrente sia applicando gli interessi legali, sia applicando quelli convenzionali, sia con capitalizzazione trimestrale che senza capitalizzazione, nonché con e senza commissioni di massimo scoperto) era inutilizzabile; e ciò perché il CTU — dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari degli anni 1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestre dell'anno 1994, nonché dei conti scalari del secondo trimestre 1993, del primo, secondo e terzo trimestre 1998 e dei riassunti scalari ed elementi di calcolo delle competenze del primo, secondo e terzo trimestre 1999, considerati indispensabili per determinare il saldo finale — li aveva acquisiti dalla parte attrice e li aveva utilizzati, sia nella relazione tecnica, che in quella a chiarimenti; che in proposito doveva seguirsi la giurisprudenza di legittimità per cui anche in caso di consulenza tecnica d'ufficio c.d. percipiente, il CTU non può avvalersi di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni fondate su documenti acquisiti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, nell'irrilevanza della mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza (Cass. civ. n° 27776/19), potendo a detta regola derogarsi soltanto per la prova di fatti tecnici accessori e secondari ed elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr Cass. civ. n° 31886/19); presupposto che non ricorreva nel caso di specie in cui i fatti sui cui era stata disposta la CTU erano proprio quelli principali su cui si fondava la domanda dell'attrice;

e) che, pertanto, la carenza di documentazione contabile, indispensabile al fine di ottenere un calcolo attendibile ed affidabile, determinava l'impossibilità di accertare il credito e di accogliere la domanda.

3. — Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [REDACTED]
[REDACTED] con cinque motivi, corredato di memoria. Ha



resistito [REDACTED] che ha, a sua volta, depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dei principi espressi da questa Corte in ordine alla prova del contratto con riguardo all'anatocismo.

La Corte di Appello avrebbe violato le indicate disposizioni nella parte in cui — convenendo con il Tribunale — aveva ritenuto che [REDACTED] non avesse adempiuto all'onere probatorio a causa della mancata produzione del contratto di conto corrente, poiché, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in materia di capitalizzazione degli interessi, fino alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, il problema della prova del contratto non si pone con riguardo alla pratica dell'anatocismo; infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost. l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza) siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. essendo basate su un uso negoziale anziché normativo. Perciò, conclude la ricorrente, con riguardo al periodo *ante* 2000 — la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, in quanto il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarle.



1.1. — Il motivo è inammissibile perché non coglie e non si confronta, quindi, con la *ratio decidendi*.

È pur vero, infatti, che come affermato da questa Corte: «*In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.*» (Cass.n. 26867/2024; conforme in motivazione. Cass. n. 35605/2023).

Tuttavia, nella specie non è la mancanza della produzione del contratto ad avere indotto la Corte d'appello a respingere la domanda, bensì la ritenuta inutilizzabilità del risultato sul punto della CTU. Infatti, la sentenza impugnata afferma chiaramente: a) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito risultava, dalla CTU, essere stata in concreto applicata per tutto il corso del rapporto; b) che l'elaborato tecnico sul punto era inutilizzabile poiché il consulente, per effettuare le diverse ipotesi ricostruttive del saldo finale elaborate, aveva acquisito dalla stessa attrice la documentazione relativa ai periodi intermedi che questa non aveva prodotto nei termini processuali deputati.

Si può solo aggiungere che del tutto inappropriatamente è stata invocata la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., giacché, come è noto, sono consolidati i principi di legittimità per cui: a) la violazione della prima delle dette disposizioni si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad



una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto o non assolto a tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, (sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.); b) una questione di violazione o di falsa applicazione delle seconde è configurabile solo quando si allega che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

2. — Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 119, 4° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e degli artt. 2220 c.c. e 2946 c.c. nella parte in cui la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello della ██████ relativo alla decisione con cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'esibizione del contratto da parte della Banca in quanto «*inconcludente*» dal momento che la Banca nei propri scritti difensivi aveva sostenuto di non possedere più il contratto stante il lungo tempo trascorso.

Osserva la ricorrente che, dal momento che il dato testuale dell'art. 119 TUB 4° comma è relativo alle sole «*comunicazioni periodiche al cliente*», il limite temporale dei 10 anni per la conservazione della relativa documentazione, ivi previsto, andrebbe riferito solo alla «*copia della documentazione inerente alle singole operazioni*», in ossequio al più ampio principio di cui all'art. 2220 c.c., per cui le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.



Pertanto, posto che il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente, la sua conservazione non soggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto, ma è regolata in base alla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, in base all'art. 2946 c.c., onde resta necessaria per 10 anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sono prescritti. Ciò posto, nella specie, la richiesta di consegna della documentazione da parte della [REDACTED], era stata inoltrata alla banca (prima dell'instaurazione del giudizio), in data 1 luglio 2005, cioè sei anni dopo la chiusura del conto avvenuta nel 1999 e la banca non aveva mai risposto.

Aggiunge la ricorrente che neppure gli estratti conto e gli scalari soggiacciono al limite della decennialità di cui all'art. 119 4° comma T.U.B. dal momento che la norma si riferisce alla «*documentazione inerente le singole operazioni*» (copie assegni, bonifici, prelievi ecc.) non anche ai documenti di sintesi (come, appunto, estratti conto e scalari) che la banca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 119 T.U.B., è tenuta a consegnare in copia al cliente durante il rapporto ed alla sua scadenza, con il limite del termine di prescrizione ordinario dalla chiusura del rapporto.

Nella memoria la ricorrente, per rinforzare il proprio assunto, richiama la recente ordinanza n. 1137 del 12 gennaio 2026, in cui questa Corte ha affermato (in un caso in cui il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB la consegna dei contratti e degli e/c e la Banca aveva rifiutato la consegna opponendo il limite temporale dei dieci anni) che «*la mancata produzione in giudizio dei contratti è da addebitare alla Banca, considerato che, ai sensi di Cass. civ. sez. I, 5/1/2026 n. 251, la consegna di copia del contratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell'art. 119 TUB, comma 4*», dalla quale pronuncia emergerebbe che, nel caso di specie, la Corte di Appello avrebbe dovuto addebitare alla



Banca la mancata produzione in giudizio del contratto poiché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. doveva considerarsi accoglibile e non inconcludente.

In definitiva la Corte d'appello non avrebbe potuto addebitare alla odierna ricorrente un difetto di prova circa la dedotta omessa pattuizione di interessi ultralegali e c.m.s. essendosi questa trovata nella condizione di non poter produrre il contratto in ragione del comportamento ingiustamente omissivo della banca.

2.1. — Il motivo è infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Nel caso di specie [REDACTED] aveva dedotto l'indebito pagamento a titolo di commissione di massimo scoperto, e di maggiori interessi creditori, ed aveva richiesto all'istituto bancario di acquisire il contratto (ed altra documentazione), prima dell'instaurazione del giudizio e a detta richiesta la banca non aveva mai risposto; [REDACTED] ha, quindi, formulato l'istanza ex art. 210 c.p.c. nell'ambito processuale, anche in secondo grado, ivi censurando le ragioni di rigetto del primo giudice.

La Corte d'appello quanto alla produzione del contratto ha in sintesi osservato: a) che era onere del cliente che agitava in ripetizione di indebito provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto; b) che detto onere non poteva essere ribaltato in capo alla banca, poiché il principio della vicinanza alla prova non trova applicazione quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione; c) che *«l'attrice non aveva mai dedotto di non aver ricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione»*; d) che l'istanza ex art. 210 c.p.c. era *«inconcludente»* perché la banca aveva dedotto in primo grado di non aver potuto fornire alla [REDACTED] la copia del contratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto ai sensi dell'art. 119, 4° comma, TUB, poiché non aveva più nei propri archivi un



documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno 1996.

2.2. — Ebbene, indubbia la correttezza della affermazione circa la distribuzione dell'onere della prova (sarebbe superfluo richiamare precedenti su un principio così tante volte ribadito), si discute qui della conformità a diritto del rigetto dell'ordine di esibizione del contratto la cui consegna — unitamente a quella di altri documenti — era stata richiesta dalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB.

Va subito evidenziato che la *ratio decidendi* del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. si fonda su due convergenti argomenti: (i) la correntista non aveva mai allegato di non aver ricevuto il contratto al momento della sua sottoscrizione; (ii) la banca aveva rappresentato di non avere più la documentazione a far data dalla scadenza del decennio dalla sua formazione, quindi l'ordine di esibizione era inconcludente.

2.3. — Il motivo va disatteso, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte — con le precisazioni che si faranno in riferimento a due recenti ordinanze — circa la latitudine, sul piano oggettivo, della previsione contenuta nell'art. 119, comma 4, TUB e della disciplina cui è soggetta la consegna del contratto.

In estrema sintesi — salvo il successivo approfondimento delle singole questioni — vale osservare che è vero — come afferma la ricorrente — che il contratto di conto corrente non è un documento contabile, ma è la fonte stessa delle obbligazioni in essere tra banca e cliente, e però da ciò non discende che la previsione dettata dall'art. 119, comma 4, TUB non si applichi al detto contratto e che l'obbligo di «*conservazione*» ed ostensione del medesimo sia sganciata dal limite temporale fissato da quella disposizione, tesi svolta dalla ricorrente sulla base dell'assunto secondo cui il limite varrebbe solo per la «*copia della documentazione inerente alle singole operazioni*», e dunque non opererebbe né per il



contratto e neppure per i documenti di sintesi, come estratti conto e scalari.

Viceversa, il cliente ha diritto alla consegna del contratto di conto corrente, e tale diritto, di natura comunque sostanziale, può essere invocato:

(i) sia sulla base dell'art. 117 TUB, e cioè deducendo l'inadempimento della banca dell'obbligazione di consegna del contratto ivi prevista e facendo conseguentemente valere il diritto al relativo adempimento, sempre che la banca obbligata non provi con ogni mezzo di aver già adempiuto la propria obbligazione, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa, ovvero non eccepisca tempestivamente l'estinzione del diritto alla consegna per prescrizione ordinaria decennale;

(ii) sia sulla base art. 119, comma 4, TUB, da riferirsi non soltanto a copie di assegni, bonifici, prelievi ecc., bensì anche ai contratti e ai documenti di sintesi, come estratti conto e scalari, e cioè in forza del diritto alla ri-consegna di documentazione relativa al rapporto bancario, in adempimento dello specifico obbligo posto dalla disposizione a carico della banca, con conseguente applicazione del limite temporale decennale previsto dalla stessa norma.

2.4. — L'esame di queste ragioni sinteticamente espresse, merita di essere approfondito in considerazione della confusione, che affligge il ricorso, sui principi che governano la materia, confusione che le affermazioni che accompagnano l'illustrazione del motivo evidenziano, alimentata da richiami di legittimità non pertinenti.

Occorre muovere da un inquadramento sistematico nella cornice della giurisprudenza consolidata in punto interpretazione dell'art. 119 TUB, ed in particolare del comma 4.

La disposizione, nel suo complesso, nella versione applicabile *ratione temporis*, stabilisce che «1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro



supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». L'articolo è stato modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ma le modificazioni apportate, e presenti oggi nel testo vigente — «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione» — sono irrilevanti per il fini dell'analisi della questione sottoposta alla Corte.

2.4.1. — Nella ricognizione di detta giurisprudenza si può risalire alla sentenza n. 4598 del 1997, resa in una vicenda verificatasi prima ancora dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993 (ed anche della legge n. 154 del 1992), e originatasi perché il curatore del fallimento di una s.r.l., avendo trovato traccia nella contabilità della società fallita dell'esistenza di rapporti tra quest'ultima ed una banca, «citò detto istituto di credito in giudizio ... e chiese che fosse accertato l'obbligo della convenuta di esibire gli estratti dei conti correnti» intestati alla società, nonché «i contratti intercorsi tra detta società» e la banca «con riferimento ai suindicati conti correnti», oltre ad ulteriore documentazione diretta a ricostruire ad ampio spettro l'assetto dei rapporti di credito-debito intercorsi tra la società medesima e la banca.



In tale occasione, questa Corte, in assenza di uno specifico dato normativo che potesse fondare la pretesa della curatela fallimentare, ha affermato che, sulla base del principio di buona fede oggettiva nella esecuzione dei contratti, *«la consegna dei documenti riguardanti la tenuta stessa del conto, le operazioni ivi registrate e quant'altro vi si riferisca costituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto. Pur in difetto di una specifica disposizione che lo preveda, è dunque conforme alla natura del rapporto che la banca — per parte sua tenuta alla conservazione di quei documenti — si presti alla loro consegna (in originale o in copia) quando ne sia fatta richiesta dal cliente»*.

2.4.2. — A questa decisione è seguita la sentenza n. 11733 del 1999 (alla quale è conforme Cass. n. 12093 del 2001), che, sempre in controversia introdotta dalla curatela di un fallimento, si è pronunciata, con ampi richiami alla precedente poc'anzi citata, sulla domanda, in quel caso, introdotta ex art. 119, comma 4, volta a conseguire *«la messa a disposizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario»*, affermando che l'art. 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale, cioè, diretta a (concorrere a) definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente: *«Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 ... si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione»*, e che ben potrebbe riguardare la predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente, o chi per lui, contro la banca.

2.4.3. — Da queste due sentenze in poi la lettura dell'art. 119, comma 4, TUB, in collegamento con il principio di buona fede, è stata costantemente mantenuta ferma.



Già nella sentenza n. 6465 del 2001 si afferma che *«nei rapporti inter partes il disposto del comma 4 del già richiamato art. 119 ... fa obbligo alla banca di conservare, al fine di renderla disponibile per il cliente che ne faccia richiesta, "la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Ed è altrettanto vero (nel senso della riconosciuta sussistenza di un precetto giuridico in tal senso: v. la sentenza n. 4598 del 1997 di questa Corte) che, richiestane dal curatore, interessato per il suo ufficio alla conoscenza e alla ricostruzione dei rapporti intrattenuti dal fallito con la banca o, attraverso di essa, con altri soggetti suoi partners nell'attività d'impresa, la banca non può sottrarsi all'obbligo di consegnare (il che implica o richiama, direttamente ex art. 119 cit. o anche attraverso gli obblighi derivanti dal mandato, l'obbligo di conservare) allo stesso curatore "qualsiasi documento che abbia attinenza con i rapporti di conto corrente o con la tenuta dei medesimi"».*

La sentenza n. 12093 del 2001 concerne, poi, proprio la domanda di *«condanna alla consegna delle copie dei contratti di conto corrente e di apertura di credito regolati sui c/c»*, e chiarisce che il comma 4 dell'art. 119 *«accordando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119, perché di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri»*, dal che emerge nuovamente lo stretto collegamento tra documentazione *«inerente a singole operazioni»* e contratto, giacché detta documentazione, in mancanza del contratto, non consente di intendere la portata dell'operazione nel quadro della previsione contrattuale.

La sentenza n. 11004 del 2006 (ove l'attrice chiedeva accertarsi l'obbligo della banca di rilasciarle informazioni sulla situazione bancaria del defunto fratello con condanna della convenuta alla consegna di copia delle operazioni eseguite nell'anno precedente la morte del *de cuius*) ha, sulla



scia della precedente, affermato che *«la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l'obbligo della banca di far ottenere al cliente copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni non può essere limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplina normativa che, avendo inteso ... dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato»*.

2.4.4. — Una approfondita valutazione del rapporto tra il principio di buona fede oggettiva e il diritto sostanziale del cliente — o di chi per lui — ad ottenere la documentazione relativa al rapporto bancario e del contenuto di tale diritto si trova in Cass. n. 15669 del 2007, la quale — richiamando ampiamente Cass. 12093 del 2001; 11733 del 1999; 4598 del 1997 — afferma, in motivazione, che:

i) *«La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)...»*, ed esplicandosi *«nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi*



contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge»;

ii) la lettura dell'art. 119 TUB *«non può essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardine della disciplina legale delle obbligazioni»* e le disposizioni contenute nel primo, secondo e quarto comma *«contemplano, nel primo caso, una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda; suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione e stabiliscono due regole, una minima ed una massima — la prima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente; la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo — e lascia per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà, in cui si sostanzia il principio di buona fede, laddove, accordando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119, perché di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazione che, alla luce del più volte richiamato principio di buona fede, non è dato limitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelle del periodo cui il cliente è interessato».*

È qui delineato con chiarezza l'ambito del diritto sostanziale di ottenere *«di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto ... gli opportuni riscontri»* e non di *«alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelle del periodo cui il cliente è interessato»*, limitatamente *«agli*



ultimi dieci anni», e che ha condotto in quel caso la Corte — in un giudizio in cui l'attore aveva azionato il proprio diritto «ad ottenere la consegna della documentazione riguardante i rapporti bancari di qualsiasi natura, intrattenuti dalla fallita con detto istituto di credito» — a cassare la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ad accogliere «la domanda della curatela e la dichiarazione dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta»: vale a dire il numero dei conti intrattenuti dal fallito, le garanzie prestate, i movimenti bancari, i saldi attivi con gli interessi maturati, le modalità di estinzione dei conti.

2.4.5. — In tempi più recenti, in continuità con le pronunce citate, l'ordinanza n. 13277 del 2018 ribadisce che l'art. 119, comma 4, «*va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che, comunque, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia».*

L'ordinanza n. 5091 del 2016, seguita dalla n. 27769 del 2019, e sulla scia della sentenza n. 11004 del 2006, ha ancora ribadito che «*l'art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". E secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma", "essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti"».*



Nella sentenza n. 24641 del 2021, poi, si osserva, anzitutto, che l'art. 119, al primo comma, stabilisce un diritto del cliente a ricevere *«alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto»*, laddove — si specifica — *«chiara»* implica logicamente che non possa essere incompleta; considera, poi, che il comma 4, laddove stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha *«diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»*, *«non contiene un riferimento espresso all'estratto conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc'anzi detto: anzi, laddove discorre di "documentazione inerente a singole operazioni", la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale ... come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto ... L'affermazione, che qui si ribadisce, è maturata nell'ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: e, tuttavia, la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi»* e conclude che *«la norma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia,*



sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa».

Anche detta pronuncia, quindi — che, poi, si concentra sul tema del rapporto tra esercizio da parte del cliente del diritto di cui all'art. 119, comma 4, il relativo obbligo di consegna della banca che da quel momento sorge e la possibilità del cliente di rivolgere al giudice la richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ove detto obbligo resti inadempito dalla banca — precisa che l'espressione *«documentazione inerente a singole operazioni»*, non va intesa sul piano strettamente letterale ma come riferita anche alla *«comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto»*, e sottolinea che con detta affermazione la Corte intende ribadire quanto già affermato nelle citate precedenti pronunce (ricordate poc'anzi) circa *«la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio»*: una latitudine che proprio la *ratio* della norma impone di assumere, essendo essa *ratio* quella di presidiare il principio di trasparenza dell'attività bancaria, introdotto e regolato dal testo unico bancario, ed inteso da questa Corte quale specifica declinazione nella materia del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. Un. n. 28056 del 2008; Cass. n. 22819 del 2010; Cass. 9200 del 2021).

In questa pronuncia la Corte ribadisce, in altre parole, come il dato giurisprudenziale riaffermato si sia formato su una interpretazione che intende nella sua massima dilatazione di significato il significante (*«documentazione inerente a singole operazioni»*) utilizzato dalla norma. E ciò sulla base della *ratio* della norma stessa, che è quella di presidiare il principio di trasparenza dell'attività bancaria, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali. Principio che va sottolineato proprio perché poi condurrà a sottolineare la diversità delle conclusioni cui conduce la collocazione dell'obbligo di consegna del contratto nell'ambito dell'art. 119, comma 4, ovvero dell'art. 117, a seconda della *causa*



petendi azionata ovvero delle allegazioni che supportano la richiesta del correntista.

2.4.6. — Sulla questione se anche la documentazione contrattuale sia ricompresa nella latitudine della formulazione normativa in commento, intesa alla luce del principio di trasparenza dell'informazione dovuta dalla banca al cliente circa lo svolgimento del rapporto, che implica una informazione «*chiara*» e, quindi, completa, si esprime ancora l'ordinanza n. 12093 del 2021 (sopra citata) laddove afferma, con riguardo al primo e quarto comma dell'art. 119 del TUB che: *«Tali norme contemplano, nel primo caso una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi mercé specifica domanda; e suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione. Ritenere che l'obbligo della banca sia circoscritto al primo degli adempimenti e si esaurisca con l'invio, non più ripetibile, di un prospetto riproduttivo di una situazione, parziale nel tempo e non sostenuta da pezze giustificative, e che il secondo, a sollecitazione di parte, sia limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, significa frustrare la portata della legge».*

L'ordinanza n. 41427 del 2021, nel confermare il rigetto di una domanda del correntista di rideterminazione del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebitato, poiché l'attore *«onerato dell'onus probandi per avere agito in ripetizione, non lo aveva assolto perché non aveva prodotto in giudizio i contratti di conto corrente»*, ha osservato esplicitamente che a detto onere *«il cliente avrebbe potuto sopperire — come rettamente evidenziato dalla corte distrettuale — esercitando il diritto ad ottenere, a proprie spese, copia dei contratti e della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli*



estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, e che può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 24641 del 13/09/2021)».

L'ordinanza n. 35039 del 2022 (massimata nel senso che: «In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti») afferma, poi, che:

a) «La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito ... che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di



interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997)»;

b) «In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche (...) anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa ... In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine»;

c) «D'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti».

Nella successiva ordinanza n. 12993 del 2023 questa Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva *«respinto la suddetta richiesta di rimessione in termini perché, sostanzialmente, ha*



ritenuto tardiva la richiesta stragiudiziale ex art. 119, comma 4, TUB, formulata dalla società correntista all'istituto di credito solo in pendenza di giudizio, di consegna della documentazione, contrattuale e contabile, necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento del saldo del conto corrente», documentazione, poi, consegnata dalla banca ben prima della scadenza del termine di novanta giorni di cui al citato art. 119, comma 4, del TUB, ma quando ormai era già spirato, per l'attrice/appellante, quello per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Nel confermare detta decisione questa Corte ha ribadito in linea con Cass. n. 24641 del 2021 che: *«Non è, dunque, necessario ... che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta — tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, TUB per ottemperare alla richiesta — senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento»,* e che, quindi, si deve escludere la possibilità di configurare un inadempimento della banca che giustifichi l'ordine di esibizione laddove la relativa istanza non sia preceduta dalla richiesta di consegna ex art. 119, comma 4, TUB. La stessa decisione ha, poi, affermato: a) che la scelta, da parte del correntista, del concreto momento in cui avvalersi della facoltà di chiedere alla banca la consegna *«della documentazione, contrattuale e contabile»* deve tener conto, necessariamente, oltre che del termine (90 giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, evidentemente diverso e squisitamente processuale, per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative



conseguenze ove rimasto inosservato; b) che, la richiesta di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini, va valutata, caso per caso, alla luce del fatto se la condotta in concreto tenuta dal correntista possa considerarsi meritevole, in quanto diligente, rispetto ai limiti temporali che vengono in gioco nella fattispecie: sia agli effetti di poter per configurare il presupposto dell'inadempimento della banca (90 giorni dalla richiesta) in funzione di una richiesta di esibizione, sia agli effetti della produzione della documentazione frattanto consegnata nel termine della preclusione istruttoria, non potendosi certo rimettere il concreto maturare di quest'ultima alla mera scelta di una delle parti del processo.

2.4.7. — Nell'ordinanza, infine, n. 8914 del 2025, nel respingere il ricorso contro la decisione gravata con cui la Corte d'appello aveva confermato la correttezza del diniego del richiesto ordine di esibizione, rilevando che era *«pacifico ed incontestato che i documenti oggetto della richiesta esibizione sono tutti anteriori al decennio e che quindi la richiesta esula dall'alveo della norma di cui all'art. 119 quarto comma del TUB (anche per la richiesta copia di contratti e non solo di singole operazioni)»*, e nel ribadirne l'inammissibilità in quanto detta richiesta era *«fondata solo sulla asserita ingiustificata inottemperanza della banca alla stessa istanza ex art. 119 TUB documentata in atti»*, ha ribadito che:

a) *«già prima del TUB e indipendentemente dalla formulazione dell'art. 119 in esame, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto la sussistenza di un obbligo della banca di ostensione in tal senso della documentazione bancaria sulla base dell'applicazione delle regole di buona fede oggettiva (e, del resto, è ben possibile ritenere che lo stesso obbligo di trasparenza cui è sottesa la previsione dell'art. 119 costituisca espressione, nel senso più lato, del principio di buona fede) ed in particolare dell'art. 1374 c.c.»*;

b) *«nella sua genesi per così dire "storica", l'indirizzo in questione si spiega agevolmente, ove si tenga conto che il contenzioso sul punto è*



perlopiù nato da iniziative intraprese nei confronti di banche da parte di curatori fallimentari, quale strumento volto alla ricostruzione delle vicende giuridico-economiche del fallito (si veda in particolare l'ampia Cass. 22 maggio 1997, n. 4598), ossia un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela»;

c) «La giurisprudenza della Corte di cassazione, dunque, dà ed ha sempre dato, del quarto comma dell'art. 119 del TUB, stabilmente e senza tentennamenti, una lettura largamente estensiva della dicitura "copia della documentazione inerente a singole operazioni" come riferita anche all'iniziale documento contrattuale ed ai successivi estratti conto periodici, quantunque si tratti di documentazione che in entrambi i casi la banca deve consegnare al cliente, come si desume per un verso, per il contratto, dall'art. 117, primo comma dello stesso testo, e per altro verso, per gli estratti conto, dal primo e secondo comma del successivo art. 119»;

d) «il diritto del cliente di ottenere gli estratti conto va tenuto ben distinto dal diritto al rendiconto che compete al correntista, sebbene non vi sia ragione di dubitare che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguito altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598)»;

e) sulla banca grava una duplice obbligazione: «a) da un lato la banca, senza che occorra alcuna sollecitazione del cliente in proposito, deve consegnare il contratto in dipendenza della sua stipula ai sensi del primo comma dell'art. 117 del TUB, in applicazione del secondo comma dell'art. 119 dello stesso testo unico, deve inviare gli estratti conto secondo la cadenza temporale dovuta nel rapporto di conto corrente, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione — da adempiersi presso il cliente creditore della prestazione — si consuma una volta che il



termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto; b) dall'altro lato, a semplice ma necessaria richiesta del cliente, deve ri-consegnare la medesima documentazione, e più in generale quella concernente le operazioni bancarie, purché risalente ad un arco temporale ricompreso nel decennio anteriore, con la conseguenza che di inadempimento può parlarsi solo ove — a fronte della richiesta del cliente — sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto»;

f) «Quanto al limite temporale del diritto in discorso di cui al quarto comma dell'art. 119 non v'è alcuno spazio per dubitare che il riferimento alle "operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" valga effettivamente a delimitare l'obbligazione di ri-consegna della documentazione bancaria: ciò non soltanto perché il dato letterale depone inequivocamente in tal senso, ed il giudice vi si deve attenere ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata, sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevole punto di equilibrio tra l'obbligazione imposta in forza di legge alla banca (in un'ottica di valorizzazione del già citato principio di trasparenza) e la delimitazione temporale di essa, che può suppersi ispirata al dettato dell'art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale».

*g) quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall'art. 119, comma 4, del TUB e l'art. 210 c.p.c. chiarisce che: (i) il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell'intervento del giudice, a mezzo dell'*actio ad exhibendum*, una volta che, effettuata la richiesta alla banca, questa si sia resa inadempiente al proprio obbligo sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082); una diversa interpretazione inciderebbe sulla distribuzione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. conducendo a ritenere che sia la banca — su istanza del cliente che chiedi la dichiarazione di nullità parziale del*



contratto di conto corrente e la ripetizione di indebito — a dover produrre, su ordine del giudice, gli estratti conto che il cliente (attore) non abbia né prodotto né preventivamente richiesto con esito negativo, *«ovvero evidentemente ad affermare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attorea»*, in contrasto con le regole del riparto degli oneri probatori; (ii) se il cliente ha richiesto la consegna della documentazione alla banca *ante causam* o, sussistendone la concreta possibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciò sarà sufficiente ad ottenere dal giudice l'ordine di esibizione, ma né più né meno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto di ottenere ai sensi dell'art. 119, ossia della documentazione riferita all'ultimo decennio: invero, se l'ordine di esibizione è chiesto in dipendenza dell'inadempimento dell'obbligazione di ri-consegna sancito dal quarto comma dell'art. 119 del TUB, esso non potrà che essere esteso e circoscritto solo e soltanto alla documentazione ivi considerata;

h) se la richiesta dell'ordine di esibizione è svincolata dal precetto dell'art. 119, comma 4, del TUB ed è collegata all'inadempimento non dell'obbligo di consegna ivi previsto, ma di quello di cui al secondo comma dell'art. 119 (di consegna periodica degli estratti conto a prescindere da una richiesta del cliente) o di quello di cui all'art. 117 (di consegna del contratto giacché come prevede la norma: *«I contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti»*) è necessario che il correntista abbia allegato che gli estratti conto *«non»* gli sono stati inviati alle debite scadenze, relative — in ipotesi — ad un arco temporale più ampio del decennio risalente contemplato dall'art. 119, 4° comma TUB, e/o che la banca non abbia consegnato il contratto al momento della stipula: in questi casi, la *causa petendi* è diversa perché è diverso il titolo del diritto azionato, e, quindi, l'obbligazione della banca di consegnare detta documentazione può essere azionata a prescindere dal comma 4, dell'art. 119 e dai limiti temporali ivi previsti, salvo — naturalmente — il



compiersi della prescrizione estintiva, trovando applicazione, da un lato, l'art. 2946 c.c. (salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, tutti i diritti, incluso quello di ottenere copia degli estratti conto o del contratto si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni), e, dall'altro, l'art. 2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto di ottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè dalla scadenza di volta in volta applicabile a seconda di qual tipo di documentazione sia pretesa: dalla data della stipula del contratto o dal maturare del termine trimestrale, semestrale o altro, convenuto in contratto).

In alte parole: mentre per l'esercizio del diritto previsto dal quarto comma non è necessario alcunché, a parte il sostenere l'eventuale spesa, l'azione volta alla consegna degli estratti conto in relazione ad un periodo eventualmente eccedente il decennio (e parimenti quella di consegna del contratto ex art. 117 TUB) quale azione di adempimento, presuppone, appunto, l'inadempimento, e cioè che essi non siano stati consegnati a tempo debito. Dunque — si osserva ancora nella medesima pronuncia — *«è astrattamente concepibile un'actio ad exhibendum, in presenza dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c., di estratti conto ante decennio in quanto proiezione dell'allegato inadempimento (non dell'obbligazione di riconsegna ma) dell'obbligazione originaria di consegna degli estratti conto. Il che induce ad una ulteriore precisazione in punto onere della prova, poiché è nota la regola generale secondo cui (anche) in causa di adempimento il creditore deve dedurre e provare l'esistenza dell'obbligazione e deve semplicemente dedurre l'inadempimento, essendo onere del debitore quello di provare di aver adempiuto. Nell'ipotesi in argomento tale onere grava perciò sulla banca, quale obbligata ex art. 119, secondo comma, TUB, tenuta a dimostrare di aver consegnato la documentazione cartacea asseritamente mai inviata ... Detto onere probatorio potrà essere soddisfatto con ogni mezzo e, quindi, pure a*



mezzo di presunzioni semplici (Cass. 13 gennaio 1988, n. 178, ripresa più di recente da Cass. n. 989/2021)».

2.5. — Si possono dunque trarre le seguenti conclusioni circa l'infondatezza di alcuni assunti della ricorrente:

a) vi è una duplice obbligazione di consegna della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, contrattuale e contabile: (i) l'una si fonda sulle norme generali di cui all'art. 117 comma 1 TUB per il contratto (*«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»*) e di cui all'art. 119, commi 1 e 2, TUB per la documentazione contabile relativa; (ii) l'altra si fonda sull'art. 1374 c.c., e sulla norma di cui all'art. 119, comma 4, che di quel principio rappresenta declinazione nella materia, a presidio dell'ulteriore principio di trasparenza dell'attività bancaria;

b) a quest'obbligo corrisponde un diritto sostanziale del correntista che ha parimenti fonte nelle norme predette, sulla base di diversi presupposti di fatto;

c) il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente; stante la sua natura esso può essere richiesto dal cliente alla banca in ragione di entrambe le fonti: (i) ex art. 117, comma 1, purché questi allegghi entro il termine stabilito per la delimitazione del *thema decidendum*, che la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegnarne copia dopo la stipulazione; (ii) ex art. 119, comma 4, in quanto, in funzione della trasparenza e completezza delle informazioni che il medesimo ha diritto di ottenere dalla banca a questo titolo sullo svolgimento del rapporto, il contratto svolge una funzione di necessaria comprensione di tale svolgimento: senza il contratto la stessa *«documentazione inerente a singole operazioni»* finirebbe per rimanere muta, e cioè, sarebbe paradossale, nell'ottica dell'effettività del principio di trasparenza, massimamente valorizzato dalla giurisprudenza (si veda in particolare in motivazione Cass. n. 24641 del



2021, già citata) escludere il contratto, che del rapporto cui si riferisce la documentazione menzionata dalla norma, è la fonte, dall'ambito di applicazione di essa: in tal senso è univoco il diritto vivente, alla luce del dato giurisprudenziale ampiamente richiamato in precedenza;

d) nel consegue che, nel primo caso — diritto azionato a titolo di adempimento di un obbligo inevaso — la pretesa incontra il limite della prescrizione decennale di cui l'art. 2946 c.c., ovvero quella dei 10 anni decorrenti ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto di ottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè, nel caso del contratto, dalla data dell'avvenuto perfezionamento del negozio; nel secondo caso — diritto azionato ai sensi dell'art. 119, comma 4, a titolo di adempimento dell'obbligo ivi previsto — la pretesa incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principio generale di cui all'art. 2220 c.c.; operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicché qualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontro non è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce il riflesso del correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto.

2.6. — possono dunque affermarsi i seguenti principi di diritto:

«Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale



produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB».

«Il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna del contratto prevista dall'art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto»;

«L'obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l'art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto».

2.7. — Si deve aggiungere — poiché nel ricorso si cita Cass. n. 251 del 2026, che si è pronunciata sulla questione della latitudine, sul piano oggettivo, della previsione contenuta nell'art. 119, comma 4, TUB, in una fattispecie in cui si faceva questione del diritto di ottenere copia della scrittura privata che documentava un contratto del 1998, la cui consegna era stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre 2016 — che la pronuncia è condivisibile laddove conferma i principi generali circa la natura sostanziale del diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio e circa il fatto che il corrispondente obbligo della banca copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; e non, invece, laddove si discosta dal quadro sistematico sopra ricostruito affermando che *«la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale»*; e questo perché: a) il riferimento al *«versante dell'esegesi testuale»* che parla di *«singole operazioni»* che il contratto bancario programma, ma con cui *«non si identifica»*, mette in discussione in radice — senza tuttavia argomenti specifici — la giurisprudenza consolidata da tempo di questa Corte — che



come si è sopra detto — considera comprese senz'altro in quella locuzione testuale anche gli estratti conto o gli scalari che evidentemente non attengono a «*singole operazioni*», oltre che lo stesso contratto; b) il riferimento al versante «*sistematico*», e alla valorizzazione della «*corrispondenza del termine decennale menzionato dall'ultimo comma dell'art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsione dell'art. 2220 c.c.*» non implica logicamente l'esclusione dalla interpretazione del dettato normativo in questione della documentazione contrattuale; c) è vero che: «*Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell'art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui "[i] contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*», il quale prevede «*un diritto ben diverso da quello considerato dall'art. 119, quarto comma, tub*», e che «*la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta che abbia provveduto alla consegna al cliente dell'esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie*», ma — proprio sul piano sistematico — il «*diverso*» diritto sostanziale di cui all'art. 119, comma 4, TUB deve ritenersi ricomprenda anche la consegna della documentazione contrattuale (nei limiti temporali della norma) in funzione dell'effettività dell'attuazione del principio all'informazione trasparente che costituisce la *ratio* della disposizione.

Neppure può darsi seguito al precedente invocato dalla ricorrente (Cass. n. 1137/2026) che si richiama a Cass. n. 251/2026 per confermare che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell'art. 119 TUB, comma 4; fermo che né l'uno né l'altro dei due precedenti afferma — come la ricorrente sostiene — che, posto che il limite temporale di cui all'art. 119, comma 4, non riguarda il contratto, la banca ha comunque un obbligo di consegna del medesimo al correntista, a prescindere dal corretto inquadramento del titolo di questo obbligo



(ovvero l'art. 117 TUB) e dalla allegazione che il medesimo sia stato inadempito.

2.8. — Venendo dunque al caso di specie, in cui si discute della correttezza del rigetto dell'ordine di esibizione del contratto la cui consegna — unitamente a quella di altri documenti — era stata richiesta dalla correntista ex art. 119, comma 4, TUB, va evidenziato — come detto poco sopra — che la *ratio decidendi* del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. si fonda su due argomenti: (i) la correntista non aveva mai allegato di non aver ricevuto il contratto al momento della sua sottoscrizione; (ii) la banca aveva rappresentato di non avere più la documentazione a far data dalla scadenza del decennio dalla sua formazione, quindi l'ordine di esibizione era inconcludente.

Ora la ricorrente con il motivo in esame aggredisce il secondo argomento e infondatamente, affermando in sintesi:

a) che il dato testuale dell'art. 119, comma 4, TUB comma è relativo alle sole «*comunicazioni periodiche al cliente*» sicché, posto che il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente, la sua conservazione non soggiace al limite temporale di cui all'art. 119 detto, ma è regolata in base alla disciplina della prescrizione ordinaria, ovvero, in base all'art. 2946 c.c., onde resta necessaria per 10 anni «*dalla chiusura del rapporto di conto corrente, finché i diritti da esso nascenti non sono prescritti*»;

b) che la Corte di Appello, avrebbe dovuto addebitare alla Banca la mancata produzione in giudizio del contratto, poiché questa era stata richiesta all'Istituto Bancario unitamente ad altra documentazione prima dell'instaurazione del giudizio, sei anni dopo la chiusura del conto avvenuta nel 1999, allorquando i diritti derivanti dal contratto non erano ancora prescritti; e che per il contratto vale la disciplina di cui all'art. 117 TUB, commi 1 e 3, e dovendo il medesimo, quale fonte della disciplina dei



rapporti obbligatori tra le parti, essere conservato dalla Banca finché i diritti da esso nascenti non siano prescritti.

L'assunto è erroneo in un duplice senso: il contratto può essere richiesto anche ex art. 119 comma 4, come chiarito, ma, in tal caso, il cliente soggiace al termine decennale ivi stabilito; il diritto di chiedere la consegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l'allegazione dell'inadempimento all'obbligo originario di consegna del medesimo da parte della banca, che in tal caso — come afferma la Corte di merito senza che la ricorrente nulla obietti — non era stato dedotto (fermo che tale diritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto, e non dalla chiusura del conto, argomento privo di qualunque base normativa). Invero va sempre ricordato che la domanda si fonda sul principio di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto che si intenda far valere e che, quindi, chi intenda far valere il diritto in discorso alla consegna del contratto di conto corrente, deve allegare chiaramente l'inadempimento dell'obbligo di consegna di detto contratto da parte della banca e spiegare altrettanto chiaramente la domanda di adempimento entro i termini per la delimitazione del *thema decidendum*; d'altra parte la prova della consegna (ovvero del fatto impeditivo) può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni.

Pertanto la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi respingendo l'ordine di esibizione osservando che «*l'attrice non aveva mai dedotto di non aver ricevuto copia del contratto al momento della sua sottoscrizione*» e che l'istanza ex art. 210 c.p.c. era «*inconcludente*» perché la Banca aveva dedotto in primo grado e di non aver potuto fornire copia del contratto di conto corrente prima del giudizio, come richiesto ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, poiché non aveva più nei propri archivi un documento risalente ad oltre 27 anni prima, e ciò a far data dall'anno 1996, e la ricorrente erra nell'invocare un diritto della banca alla consegna della copia del contratto senza allegare di non averlo ricevuto al tempo in



cui fu sottoscritto, giacché al pari della banca era tenuta a conservarne l'originale o la copia e, non avendolo fatto, non può eludere l'onere probatorio invocando il pari dovere di conservazione della banca; tanto meno affermando che *«era la Banca a dover dimostrare l'avvenuta originaria consegna dei contratti»*, perché così pretende, sostanzialmente, ribaltare sulla banca l'onere probatorio relativo all'adempimento del contratto del tutto infondatamente in assenza della allegazione di un suo inadempimento.

3. — Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Osserva che la Corte Territoriale ha ritenuto che gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto fossero assistiti da pattuizione scritta a partire dal 13 aprile 1989 in forza del documento prodotto dalla Banca convenuta al momento della sua costituzione (doc. n. 3), documento che erroneamente la Corte stessa avrebbe qualificato come contratto di apertura di credito, avendo omesso di esaminare il «fatto» costituito, asseritamente, dall'avvenuta contestazione da parte della █████ del documento di cui aveva rilevato la natura non negoziale e la nullità ed invalidità per quanto riguarda la determinazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto.

Perciò si duole che la Corte di merito: a) nonostante tali esplicite contestazioni, abbia ritenuto che la █████ non avesse contestato il predetto documento; b) abbia qualificato il medesimo alla stregua di un contratto utilizzandolo ai fini di respingere la ripetizione richiesta.

3.1. — Il motivo è inammissibile, non solo perché si tratta di pronuncia c.d. doppia conforme e la ricorrente non indica — come sarebbe stato necessario agli effetti dell'ammissibilità della censura — per quali ragioni e quali fatti le due decisioni conformi divergono, ma anche perché il vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che — come noto, in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa Corte



ha dato continuità con innumerevoli sentenze — deve attenere a un «*fatto storico*», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e non ad una valutazione processuale di natura probatoria qual è la mancata contestazione di un fatto, fermo, inoltre, che l'interpretazione di una fattispecie negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità — oltre che nei limiti consentiti dal paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. che qui, come detto, non è rispettato — per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità». (v. Cass. n. 353/2025).

4. — Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1421, 1341 e 1283 c.c., per la mancata rilevazione d'ufficio da parte della Corte territoriale, della nullità delle pattuizioni contenute nella lettera di apertura di credito del 13 aprile 1989 regolanti i tassi a debito e la commissione di massimo scoperto asseritamente nulle per indeterminatezza dell'oggetto (ex art. 1346 c.c.), per la violazione dell'art. 1341 c.c. (quanto alla previsione della possibilità di variazione unilaterale dei tassi di interesse e della misura della cms) e per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale con riguardo alla commissione di massimo scoperto.

Sostiene la ricorrente che dette nullità dovevano essere rilevate d'ufficio dalla Corte d'appello ex art. 1421 c.c. trattandosi di questione già prospettata in primo grado. Nella memoria reputa infondati i rilievi di inammissibilità del motivo della resistente che ha sottolineato come la ricorrente non aveva riproposto con l'appello la questione della nullità di dette clausole, posto che la relativa eccezione era rimasta assorbita nella



pronuncia di rigetto resa dal Tribunale sulla domanda avanzata dalla C.O.F. per mancato adempimento dell'onere di allegazione e prova a suo carico; in replica, osserva che aveva tempestivamente denunciato in primo grado le nullità negoziali da esaminare d'ufficio; sicché la Corte di Appello ben avrebbe potuto e dovuto procedere al rilievo ufficioso.

4.1. — Il motivo è inammissibile.

Va premesso — come la stessa ricorrente ricorda — che: *«Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista — per così dire — quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati»* (Cass. n. 35700/2023). In questo caso nel ricorso non è indicato specificatamente — in conformità a quanto prevede l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., né dove né come sarebbe state dedotte in fatto le ragioni di nullità delle pattuizioni in questione, posto che in ricorso si dice solo che: *«Le sue riferite criticità non sono state minimamente considerate dalla Corte d'appello sebbene la ██████ in primo grado avesse rilevato l'invalidità della lettera prodotta dalla banca per quanto riguardava la determinazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto»*.

4.2. — Ciò detto, il motivo è, comunque, inammissibile perché la Corte non ha affatto omesso di considerare la pretesa nullità delle clausole per le



ragioni dette, ma ha, piuttosto, ritenuto implicitamente infondate le doglianze sollevate da [REDACTED]: invero — dopo aver rilevato che quest'ultima non aveva depositato il contratto invocato n° 5199, acceso anteriormente al 1985, e che l'ordine di esibizione richiesto in proposito era inconcludente — ha affermato quanto segue: *«Ne consegue quindi che non può ritenersi accertata la lamentata omessa pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto nel periodo fra il 1985 ed il 12/4/1989, quando fu stipulato dalle parti un contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n° 5199, con tasso di interesse fissato al 14% e commissione di massimo scoperto trimestrale fissata nella misura dello 0,250% sull'importo massimo debitore risultante nel trimestre con la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (vedi doc. 3 di parte convenuta in primo grado non contestata)»*, ed ha aggiunto: *«Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi che risulta essere stata in concreto applicata per tutto il corso del rapporto, limitatamente ai periodi in cui il conto è risultato debitore, come è emerso dalle indagini il c.t.u., non è possibile in concreto accertare se per effetto di tale capitalizzazione trimestrale sia maturato un credito del correntista ai sensi dell'art. 2033 cc ed in quale misura. Infatti l'elaborato del consulente tecnico d'ufficio (...), è inutilizzabile, poiché lo stesso consulente, dopo avere rilevato la mancanza dei riassunti scalari degli anni 1987 e 1989 e dei conti scalari del primo e secondo trimestre dell'anno 1994, nonché dei conti scalari e calcolo delle competenze del secondo trimestre 1993 del primo, secondo e terzo trimestre 1998 e dei riassunti scalari ed elementi di calcolo delle competenze del primo, secondo e terzo trimestre 1999, considerati indispensabili per determinare il saldo finale (vedi pagg 4 6 dell'elaborato in data 28 ottobre 2008 del CTU [REDACTED]), li ha acquisiti dalla parte attrice e li ha utilizzati sia nella relazione tecnica del 28 ottobre 2008 e sia nella*



re—lazione a chiarimenti in data 20 novembre 2014», spiegando, poi, la ragione della ritenuta irrituale acquisizione dei predetti documenti.

4.3. — Perciò, concludendo: a) la Corte d'appello ha esaminato il documento negoziale fonte delle pattuizioni ritenute nulle; b) ha ritenuto che fosse fonte valida della regolamentazione contrattuale di interessi e CMS escludendone, implicitamente ma chiaramente, l'indeterminatezza invocata; c) pur rilavando la capitalizzazione, ha escluso che si potesse tener conto della rideterminazione del saldo proposta dal CTU in quanto questo si era avvalso di documentazione non tempestivamente prodotta dalla parte, che, quindi, sotto questo aspetto risultava non aver assolto all'onere probatorio che le competeva avendo agito in ripetizione di indebito.

Ne consegue che il motivo, in effetti, è volto a rimettere in discussione in questa sede di legittimità una valutazione sulla validità delle specifiche pattuizioni che competeva al giudice di merito e qui non è sindacabile se non nei limiti in cui è consentito il vaglio della motivazione (ristretto alla sua sussistenza nel «*minimo costituzionale*»).

5. — Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191, 198 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l'utilizzabilità della C.T.U. perché redatta utilizzando anche alcuni conti scalari acquisiti dalla parte attrice nel corso della CTU stessa al di fuori, quindi, delle regole processuali che presidiano le preclusioni istruttorie e l'adempimento, quindi, dell'onere della prova.

La ricorrente deduce nel ricorso due ragioni di censura: a) l'avere la Corte d'appello ritenuto che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali rendessero inutilizzabile la CTU; b) l'aver la Corte ritenuto che detti documenti fossero indispensabili per determinare la sussistenza del credito del correntista, laddove la ricostruzione del saldo, con l'ausilio del CTU, poteva avvenire comunque.



Questa seconda censura è palesemente inammissibile in quanto riguarda una valutazione di merito compiuta dal giudice circa la completezza e l'idoneità della documentazione prodotta in causa agli effetti del corretto espletamento della CTU contabile e della attendibilità del suo risultato.

5.2. — Con riguardo alla prima censura, sia nel ricorso che nella memoria, la ricorrente insiste sul fatto che la consulente d'ufficio aveva debitamente comunicato al CTP il ricevimento dei documenti acquisiti e la banca non aveva mai eccepito nulla sul punto, né all'udienza immediatamente successiva al deposito della consulenza né negli atti conclusivi del giudizio; perciò, anche a ritenere che il CTU potesse tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il previo consenso delle parti, la mancanza di tale consenso al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, era fonte di nullità relativa, e come tale soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto doveva ritenersi sanato, non essendo stato fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

La resistente sul punto ha replicato: a) che la motivazione della sentenza impugnata è corretta in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della ██████ perché questa non aveva prodotto copia *«della totalità degli estratti conto»*; b) la decisione è corretta anche in ordine alla inutilizzabilità della C.T.U. espletata in primo grado perché elaborata utilizzando gli estratti conto relativi agli anni 1987 e 1989 acquisiti dal perito d'ufficio dalla ██████ ma non tempestivamente prodotti, e ciò alla luce dei consolidati arresti di legittimità richiamati anche nella motivazione della Corte di appello di Roma; c) la censura è, comunque, inammissibile poiché contiene un'eccezione che avrebbe dovuto essere riproposta in modo espresso e specifico dalla ██████ in appello; in mancanza di ciò, *«l'eccezione relativa alla pretesa utilizzabilità della C.T.U. pur se elaborata facendo uso di documentazione non*



ritualmente prodotta dalla parte che vi era tenuta, dovrebbe intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.»

5.3. — Ciò premesso reputa il Collegio che la censura della ricorrente meriti di essere accolta.

Partendo dalle obiezioni della resistente, merita brevemente osservare che l'onere della prova che incombe sul correntista che agisce in ripetizione, non implica necessariamente la produzione *«della totalità degli estratti conto»*, giacché, secondo un indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763 del 17/01/2024, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversa documentazione, prodotta dalla parte quale, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili ancora, gli estratti conto scalari e, può attribuire rilevanza anche alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. in funzione della ricostruzione del saldo contestato.

Va, poi, precisato in punto ammissibilità del motivo, che contrariamente a quanto sostiene la banca, nell'ambito dell'appello avverso la decisione del Tribunale, la [REDACTED] aveva specificatamente contestato le affermazioni del primo Giudice in ordine alla C.T.U. (v. pag. 21): *«Da ultimo occorre sottolineare come non convinca neppure il ragionamento operato dal Tribunale con riguardo alla funzione della consulenza tecnica (peraltro disposta) che non avrebbe potuto basarsi su documenti prodotti oltre le scadenze temporali fissate nel codice di rito, costituendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio finalizzato a fornire al Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede»*); del resto la Corte territoriale non si sarebbe espressa sulla C.T.U., rilevandone l'inutilizzabilità, se l'odierna ricorrente non avesse censurato in appello la decisione del Tribunale sul punto. Quindi certamente la questione dell'utilizzabilità o meno dei risultati della CTU contabile in ragione



dell'acquisizione di documentazione al di fuori dei termini processuali istruttori era stata sottoposta alla Corte d'appello.

5.3.1. — Venendo quindi al tema della cornice entro cui il CTU può compiere la propria indagine tecnica, si osserva che la Corte d'appello ha ritenuto inutilizzabile il risultato della CTU in punto espunzione di capitalizzazione illegittima degli interessi, computo illegittimo di CMS e di interessi ultralegali in quanto *«in tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate su detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio»*, con argomentazione — sin qui — senz'altro corretta avendo riguardo alla fattispecie concreta, poiché la documentazione acquisita dalla parte attrice [REDACTED]) riguardava la rappresentazione probatoria di *«fatti principali»* cioè di fatti costitutivi della domanda (i pagamenti indebiti compiuti in un certo arco temporale del rapporto contrattuale e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca); infatti, dopo l'intervento nomofilattico di Sezioni Unite n. 3086/2022, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, *«anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti»*, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, fermo che, se questi sono diretti a provare fatti principali è imprescindibile il *«previo consenso delle parti»* che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione; mentre può acquisire a prescindere da detto consenso i documenti funzionali alla prova di *«fatti accessori»* (v. Cass. n.



5370/2023, che richiama il seguente passaggio di Sez. Un. cit.: *«postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto, il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche da affrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertà di giudizio e quindi una più ampia libertà di indagine, svislisce in modo irreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire»* (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086, cit., punto 31)».

In definitiva — come chiarisce bene Cass. n. 5370/2023 — le Sezioni Unite *«hanno individuato bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo, Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto»*.

Perciò, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che valorizza la tardività dell'acquisizione (da parte del c.t.u.) degli estratti conto non prodotti dalle parti entro il termine in cui maturavano le preclusioni istruttorie è corretta.

5.3.2. — Nella sentenza gravata, però, la Corte d'appello ha proseguito il ragionamento circa l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente affermando essere *«in conseguenza irrilevante la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza»* (Cfr Cass. civ. n° 27776/19)», laddove tuttavia, le Sezioni Unite, hanno confermato *«l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del c.t.u. sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c.p.c., comma 2, c.p.c.»* (sent. cit., punto 38), salva l'ipotesi, che qui non rileva, dell'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti



dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice (quest'ultima fattispecie, infatti, è associata, nell'enunciazione del principio di diritto di cui al punto 41 della pronuncia, a una nullità assoluta rilevabile d'ufficio); sul punto si veda ancora Cass. n. 5370/2023: *«Secondo le Sezioni Unite, "il c.t.u. che, nei limiti delle indagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamento processuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, in guisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttavia pur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valere la violazione e di eccepire la nullità dell'atto che ne è conseguenza a mente dell'art. 157 c.p.c., comma 2" (cit. Cass Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086, punto 39)».*

Detta affermazione sulla natura relativa della nullità dell'atto, è stata già ribadita da questa Corte con riguardo al caso dell'acquisizione, in sede di consulenza contabile, e senza il preventivo consenso delle parti, di documenti la cui produzione in giudizio sarebbe preclusa, stante il maturarsi del termine decadenziale previsto dalla legge processuale, giacché: *«Proprio quel consenso lascia comprendere che è rimessa alle parti la decisione di far esaminare al consulente documenti non prodotti prima: questa disponibilità dell'acquisizione processuale, per mano del consulente, del materiale probatorio deve infatti trovare un coerente riflesso, sul piano del regime della nullità dell'atto che si discosti dal*



modello normativo, nella previsione dell'art. 157, comma 2, c.p.c., a mente del quale solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso e deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Detto altrimenti, l'ammissibilità dell'acquisizione probatoria in presenza del consenso preventivo della parte e l'operatività, nel caso di mancata prestazione di quel consenso, di una nullità relativa sono dati giuridici che possono considerarsi conformi espressioni della possibilità, in capo alle parti, di provocare l'estensione del materiale documentale che il consulente contabile può utilizzare (e che il giudice può, correlativamente, porre alla base della sua decisione); ... è evidente che sarebbe del tutto incongruo ipotizzare, in assenza di indici normativi di diverso segno, che a un divieto di implementazione del materiale probatorio suscettibile di essere liberamente derogato dalle parti si correli una sanzione processuale impermeabile alla postuma acquiescenza delle parti stesse. All'opposto, il potere di queste di acconsentire a nuove acquisizioni documentali e la natura relativa della nullità che si determina per il mancato consenso rappresentano simmetriche declinazioni del diritto alla prova documentale quanto ai fatti principali suscettibili di esame contabile» (Cass. n. 5370/2023 citata).

5.3.3. — A detto orientamento va data qui continuità, poiché il ricorrente ha chiarito, in ricorso (pag. 25), come «la CTU abbia debitamente comunicato al CT di parte convenuta il ricevimento dei documenti acquisiti (cfr. pag. 4 della CTU) e come la banca non abbia mai eccepito nulla sul punto nell'udienza immediatamente successiva al deposito della consulenza, né negli atti conclusivi del giudizio»; né la resistente ha obiettato alcunché in proposito, essendosi limitata a ribadire la necessità della produzione da parte della correntista della «totalità» degli estratti conto e del consenso delle parti per l'integrazione in sede di CTU di quelli mancanti.



In conclusione, il motivo è fondato in applicazione del principio per cui, in materia di esame contabile, la nullità per l'assenza del consenso preventivo quanto all'acquisizione di documenti comprovanti fatti principali deve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbe dovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'atto viziato o dalla conoscenza di esso.

6. — In definitiva va accolto il quinto motivo di ricorso, inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, infondato il secondo. La sentenza è cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, infondato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'11.3.2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio

